

# AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA («ACE»): NUOVI CHIARIMENTI

## Risposte Agenzia Entrate a Interpelli nn. 31/2024, 32/2024, 33/2024, 38/2024

- ✓ L'art. 5 del D. Lgs. 216/2023 ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d'imposta 2024 per i soggetti cd. solari), della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), stabilendo comunque che, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.
- ✓ In tale contesto, l'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpelli in esame, ha fornito interessanti chiarimenti. In particolare:
  - ✓ con la risposta 31/2024 l'Agenzia ha precisato che i certificati di deposito (nel caso di specie aventi durata 18 mesi e tasso di interesse predeterminato) emessi da una banca e sottoscritti da una società a fronte dell'addebito del relativo conto corrente sono, nella sostanza, degli investimenti finanziari passivi e, come tali, devono ridurre la base di calcolo dell'agevolazione sulla base di quanto disposto dall'art. 1, co. 6-bis, del D.L. 201/2011;
  - ✓ con la risposta 32/2024 l'Agenzia, riprendendo una FAQ dalla stessa pubblicata nel corso del 2023, si è soffermata sull'applicazione della cd. Super ACE per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Viene in dettaglio ribadito che, per una società costituita il 3.12.2020 e il cui primo esercizio chiude al 31.12.2021, l'utile dell'esercizio 2021 destinato a riserva rileva nell'esercizio 2022 quale incremento rilevante ai fini della Super ACE. Nella sostanza, pertanto, il periodo agevolato viene spostato avanti di un anno. L'Agenzia precisa tuttavia che il tasso di rendimento nozionale del 15% non deve essere ragguagliato alla durata del periodo d'imposta superiore a 12 mesi (ma solo nel caso di periodo d'imposta inferiore all'anno);
  - ✓ con la risposta 33/2024 l'Agenzia ha chiarito che l'acquisto (o l'incremento) di una partecipazione in una società già controllata da un soggetto terzo estraneo al gruppo non rientra nel novero delle operazioni potenzialmente elusive di cui all'art. 10, co. 3, lett. a), del D.M. 3.08.2017 e, di conseguenza, non deve essere oggetto di sterilizzazione;
  - ✓ con la risposta 38/2024 secondo l'Agenzia rileva ai fini del computo della base ACE la riserva sovrapprezzo azioni - derivante da apporti ricevuti dai soci - oggetto di vincolo ai fini del riallineamento ex art. 110, co. 8, del D.L. 104/2020 (in quanto l'apposizione del vincolo di sospensione non modifica la natura di riserva di patrimonio). Diversamente, non assume rilevanza la riduzione di patrimonio netto derivante dalla rilevazione di una riserva FTA IFRS 9.

